



CITTA' DI RIESE PIO X

(Provincia di Treviso)

IMU – Imposta Municipale Propria - INFORMATIVA ANNO 2026

SCADENZE PER L'ANNO 2026 – QUANDO E COME SI PAGA

- Prima rata di acconto da versare entro il **16 giugno 2026**;
- Seconda rata a saldo da versare entro il **16 dicembre 2026**;
- Il pagamento in Unica soluzione è possibile solo se effettuato entro il 16 giugno 2026.

Il versamento non è dovuto se l'imposta complessiva annua risulta inferiore o uguale ad €.12,00.

I versamenti eseguiti successivamente alle scadenze indicate sono considerati tardivi, pertanto l'importo dell'imposta va maggiorato di sanzioni ed interessi secondo le regole del ravvedimento operoso. In caso di ravvedimento operoso, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati con l'imposta.

L'ufficio tributi del Comune è a disposizione per eventuale necessità di assistenza nel calcolo.

Il versamento va eseguito mediante mod. F24 o F24 semplificato, presentabile in Posta, Banca o presso le tabaccherie convenzionate, o per via telematica, compilando l'apposita Sezione "IMU e altri Tributi Locali".

ALIQUOTE PER L'ANNO 2026 – QUANTO SI PAGA

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 17.12.2025 sono state confermate le seguenti aliquote:

ALIQUOTA	TIPO IMMOBILE		CALCOLO	CODICI
esclusa	abitazione principale non di lusso di categoria catastale A2-A3-A4-A5-A6-A7 e relative pertinenze C2-C6-C7 (n.1 per tipologia)		---	
esclusa	unità immobiliare non di lusso di Cat. catastale A2-A3-A4-A5-A6-A7 e relative pertinenze C2-C6-C7 (n.1 per tipologia) <u>posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero</u> o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata		---	
0,60 %	per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di lusso di categoria catastale A1-A8-A9 e relative pertinenze C/2-C/6-C/7 (n.1 per tipologia) (Detrazione €.200,00)		R.C.x1,05x160	3912
0,60 %	abitazione non di lusso (Cat. catastale A2-A3-A4-A5-A6-A7) e relative pertinenze C2-C6-C7 (n.1 per tipologia) <u>concesse in comodato</u> dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli)		R.C.x1,05x160	3918
0,86 %	Fabbricati ordinari	Abitazioni locate o vuote e Fabbricati C02- C06-C07	R.C.x1,05x160	3918
		Tipologia catastale C03-C04-C05 e da B01 a B08	R.C.x1,05x140	
		Uffici - A10	R.C. x1,05x 80	
		Negozi - C1	R.C. x1,05x 55	
0,86 %	0,76 per cento allo stato	Fabbricati gruppo “D” (no D5)	R.C. x1,05 x65	3925
	0,10 per cento al comune			3930
0,86 %	0,76 per cento allo stato	Fabbricati D5	R.C. x1,05 x80	3925
	0,10 per cento al comune			3930
0,10 %	Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola: D10		R.C. x1,05 x65-	3913
0,10 %	Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola: A06 o C2 con annotazione di ruralità		R.C. x 1,05 x160	3913
0,86 %	Aree edificabili Con Delibera di G.C. n. 114 del 04.12.2019 sono stati fissati i valori minimi di riferimento valevoli anche per l’anno 2026, consultabili sul sito comunale, al seguente link: https://servizionline.comune.riesepiox.tv.it/c026068/images/tri/aree_edificabili_tab_valori_2020.pdf		Valore al 1ª gennaio o dalla data di adozione degli strumenti urbanistici (se in corso d'anno)	3916
esenti	BENI MERCE - Fabbricati costruiti e destinati alla vendita esenti da 01.01.2022 (art. 1, c.751, Legge 160/2019) fino a che rimangono invenduti o locati, poi soggetti a imposta in base alla categoria catastale.			
0,76 %	Terreni agricoli		R.D. x1,25x135	3914
esenti	Terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti, I.A.P., Società Agricole (comproprietari senza requisiti agricoli pagano come Terreni Agricoli v/sopra)		---	
esenti	Aree edificabili possedute e condotte da Coltivatori Diretti, I.A.P., S.A. (seguono il regime dei terreni: comproprietari senza requisiti agricoli pagano come Terreni Agricoli v/sopra)		---	

Il Prospetto delle aliquote è consultabile anche sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia: https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_imu/sceltaregione.htm

CHI PAGA – SOGGETTI PASSIVI - ESCLUSIONI

Sono soggetti passivi IMU i proprietari di fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili; i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; locatari finanziari di immobili.

Sono **esclusi dal pagamento dell'IMU**:

- **abitazioni principali (nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) e relative pertinenze** (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7), nonché le altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, **a condizione che i fabbricati non risultino classificati in categoria catastale A/1, A/8 e A/9;**
- **terreni agricoli SOLO SE posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;**
- **beni merce.**

AGEVOLAZIONI (presentare la dichiarazione IMU)

- **Riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari, purché non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado** (genitori-figli) **che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il CONTRATTO SIA REGISTRATO e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;** il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3, l'imposta determinata applicando l'aliquota dello 0,86%, è ridotta al 75 per cento;
- L'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisce che per **una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata e non data in comodato d'uso**, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è ridotta della metà;
- La base imponibile è ridotta al 50% per **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42;
- La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (obbligo di presentare la dichiarazione IMU corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato dell'immobile).

DICHIARAZIONE IMU – CASI DI OBBLIGO

Si ricorda l'obbligo di presentare apposita dichiarazione IMU in tutti i casi per i quali il Comune non è in possesso dei dati necessari alla determinazione dell'imposta oppure all'applicazione delle agevolazioni spettanti al contribuente.

Si richiama il modello approvato con Decreto Dirett. MEF 29.07.2022 e alle relative istruzioni, consultabili anche sul sito comunale: <https://www.comune.riesepiox.tv.it/wp-content/uploads/2024/05/Modulo-dichiarazione-IMU.pdf>.

La dichiarazione IMU, redatta sul citato modulo, va presentata **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si ricorda in particolare l'obbligo di dichiarare il valore delle aree edificabili, in particolare quando sorgono per effetto di inizio lavori edilizi, i casi di esclusione a seguito provvedimenti emessi da un giudice, le assimilazioni ad abitazione principale, le agevolazioni spettanti a imprenditori agricoli, i contratti di locazione finanziaria o a canone concordato, i comodati gratuiti (elenco non esaustivo).

ASSISTENZA AL CALCOLO DELL'IMPOSTA

Sul sito www.comune.riesepiox.tv.it, sarà disponibile il **CALCOLO IMU** on line che permetterà, inserendo rendite catastali, quote e mesi di possesso, di calcolare gli importi dovuti e stampare direttamente l'F24.

L'UFFICIO TRIBUTI INVIERÀ AI CONTRIBUENTI IL CONTEGGIO ED IL RELATIVO MODELLO DI PAGAMENTO F24. CHI NON LO RICEVESSE ENTRO IL 31 MAGGIO P.V. È PREGATO DI CONTATTARE L'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE.

PER INFORMAZIONI, ASSISTENZA NEL CALCOLO DELL'IMPOSTA, STAMPA MOD. F24, RECARSÌ ALL'UFFICIO TRIBUTI (previo appuntamento) O TELEFONARE (0423/753173-174-121) nei seguenti orari: lunedì: 10.30 – 13.00 e 16.00 – 18.00, mercoledì, giovedì e venerdì: 9.00 - 12.30

E-mail: tributi@comune.riesepiox.tv.it

PEC comune.riesepiox.tv@pecveneto.it